REGOLAMENTO PER LO SVOLGIMENTO DELLE SEDUTE DEL COLLEGIO SINDACALE

Art. 1 – Oggetto e finalità

a) Il presente Regolamento disciplina le modalità di convocazione e svolgimento delle sedute del Collegio Sindacale della ASL di Viterbo, in presenza, mediante collegamento telematico sincrono o in modalità mista, nel rispetto della normativa vigente;

b) Le modalità organizzative adottate devono assicurare la continuità dell'attività di controllo, l'effettiva collegialità, l'identificazione dei partecipanti, la partecipazione simultanea alla discussione, la riservatezza e la regolare verbalizzazione;

c) Il Regolamento non modifica le attribuzioni, la composizione, le competenze e le responsabilità del Collegio definite dalla legge.

Art. 2 – Periodicità e convocazione

a) Il Collegio si riunisce almeno una volta al mese, ai sensi dell'art. 10, comma 10, della legge regionale Lazio 16 giugno 1994, n. 18, e successive modificazioni;

b) Le sedute sono convocate dal Presidente di propria iniziativa o su richiesta scritta e motivata di almeno altri due componenti, secondo quanto previsto dalla normativa regionale;

c) La convocazione è trasmessa per iscritto almeno cinque giorni prima della seduta e indica data, ora, sede fisica eventuale, modalità di partecipazione e argomenti all'ordine del giorno. In caso di urgenza il preavviso è di almeno ventiquattro ore, secondo le forme consentite dalla normativa vigente;

d) È ammessa la programmazione della seduta successiva nel corso di una riunione;

e) Le riunioni totalitarie del Collegio sono sempre valide anche in assenza di convocazione

Art. 3 – Ordine del giorno e documentazione

a) La documentazione necessaria all'esame degli argomenti è messa a disposizione dei componenti tramite canali aziendali protetti, di regola contestualmente alla convocazione e, ove non possibile, con congruo anticipo rispetto alla trattazione;

b) L'eventuale integrazione dell'ordine del giorno è comunicata tempestivamente ai componenti; la trattazione di argomenti ulteriori avviene nel rispetto delle regole di collegialità e delle disposizioni applicabili;

c) La trasmissione e la condivisione di documenti non sostituiscono la discussione collegiale in tempo reale quando essa è richiesta per le determinazioni del Collegio.

Art. 4 – Modalità di svolgimento

a) Le sedute possono svolgersi:

   I. in presenza presso la sede dell'Asl di Viterbo individuata presso la Cittadella della salute nella stanza appositamente dedicata;

   II. in modalità interamente telematica o in modalità mista, con alcuni componenti presenti fisicamente e altri collegati da remote;

b) La modalità a distanza viene utilizzata , nel caso in cui si verifichino cause eccezionali e comunque per motivate impossibilità di poter riunire il Collegio Sindacale nella sede individuate;

c) La modalità prescelta e le eventuali variazioni sono comunicate ai componenti con tempestività dalla segreteria del Collegio;

d) La partecipazione a distanza deve avvenire in modo sincrono secondo le modalità di cui ai successivi articoli e con il concorso contemporaneo di tutti i componenti del Collegio Sindacale presenti alla riunione;

e) E' vietato lo svolgimento di riunioni collegiali attraverso l'uso o lo scambio della posta elettronica;

f) Il Collegio Sindacale comunque dopo due riunioni consecutive da remoto, dovrà riunirsi in sede presso l'Asl di Viterbo e comunque il numero complessivo degli incontri da remoto non potrà essere superiore ad 1/3 del totale degli incontri.

Art. 5 – Requisiti della partecipazione telematica

a) Il sistema utilizzato deve consentire l'identificazione dei partecipanti, la comunicazione audio e video bidirezionale in tempo reale, il confronto simultaneo, la consultazione dei documenti e l'espressione inequivoca del voto.

   I. La percezione diretta e uditiva dei partecipanti;

   II. l'identificazione di ciascuno di essi;

   III. l'intervento nonché il diritto di voto in tempo reale sugli argomenti affrontati nella discussione;

   IV. trasparenza e tracciabilità;

b) Gli strumenti a distanza devono assicurare:

   I. La riservatezza della seduta e il rispetto della privacy;

   II. Il collegamento simultaneo tra i partecipanti su un piano di parità;

   III. la visione degli atti della riunione e lo scambio di documenti mediante pasta elettronica e/o servizi informatici di condivisione dei file;

IV. la contemporaneità delle decisioni;
V. la sicurezza dei dati e delle informazioni.

c) Ai componenti è consentito collegarsi alla riunione da qualsiasi luogo che assicuri il rispetto delle prescrizioni di cui al presente Regolamento, purché non pubblico nè aperto al pubblico e, in ogni caso, con l'adozione degli accorgimenti tecnici che garantiscano la riservatezza della seduta e del dibattito (uso di dispositivi protetti quali auricolari o cuffie);
d) Le credenziali e i collegamenti di accesso sono personali e non possono essere diffusi a soggetti non autorizzati. Il servizio competente dell'Azienda assicura, secondo le proprie attribuzioni, il supporto tecnico e le configurazioni di sicurezza della piattaforma;
e) Ciascun componente partecipa da un luogo idoneo a garantire la riservatezza, evitando che terzi possano ascoltare o vedere documenti riservati;
f) Non è consentito assumere deliberazioni collegiali mediante mero scambio di messaggi di posta elettronica, in sostituzione di una seduta sincrona;
g) E' vietato diffondere screenshot,immagini,video o file audio riguardanti la riunione;

Art. 6 – Apertura della seduta, presenze e svolgimento sedute

a) Nell'avviso di convocazione, inviato per posta elettronica, dalla segreteria del Collegio Sindacale deve essere specificato che la seduta avviene tramite piattaforma telematica, nonché le modalità operative di partecipazione rendendo non visibile l'invito con il link per partecipare;
b) All'apertura della seduta il Presidente accerta l'identità dei partecipanti, la regolarità della convocazione e la sussistenza delle condizioni per il valido svolgimento della riunione, in conformità alla normativa vigente;
c) Qualora uno o più componenti siano impossibilitati a collegarsi telematicamente alla riunione, sia all'inizio che durante il suo svolgimento, questa potrà comunque svolgersi purché sia assicurato il numero legale. L'assenza giustificata del componente impossibilitato al collegamento sarà verbalizzata;
d) I componenti collegati a distanza sono considerati partecipanti alla seduta per il tempo nel quale risultano effettivamente connessi e in grado di intervenire e votare;
e) Il Presidente verifica il permanere delle condizioni di validità della seduta prima delle votazioni e ogniqualvolta emergano assenze o interruzioni del collegamento rilevanti;

Art.7- Espressione del voto

a) Le deliberazioni sono adottate a maggioranza, secondo l'art. 10, comma 12, della L.R. n. 18/1994. In caso di parità prevale il voto del Presidente;
b) Ogni componente della seduta a distanza deve esprimere il proprio voto in modo palese o per espressione verbale nominative;

c) Nel verbale della riunione a distanza deve essere indicato:

   I. La sede della riunione;

   II. I nominativi dei componenti collegati inclusi il Presidente e il Segretario verbalizzante;

   III. I nominativi dei componenti assenti e degli assenti giustificati.

d) Il voto è espresso in modo palese e individualmente riconoscibile, anche mediante dichiarazione verbale nominativa dei componenti collegati a distanza;

e) Il Presidente proclama l'esito di ciascuna votazione. Sono documentati i voti favorevoli, contrari e le eventuali astensioni, nonché le ragioni del dissenso di cui il componente chieda la verbalizzazione, nei termini previsti dalla legge;

f) Non sono ammesse votazioni asincrone mediante posta elettronica in luogo della votazione in seduta.

Art. 8 – Interruzioni e malfunzionamenti tecnici

a) In caso di interruzione del collegamento di uno o più componenti, il Presidente dispone, ove necessario, una sospensione per consentire il ripristino delle condizioni di effettiva partecipazione;

b) Se il collegamento non viene ripristinato, la seduta può proseguire esclusivamente ove permangano le condizioni di validità previste dalla normativa e sia assicurata la regolarità della discussione e delle successive votazioni;

c) Qualora il problema insorga durante una votazione e non sia possibile accertare correttamente la volontà dei partecipanti, la votazione è interrotta e ripetuta quando siano ristabilite le condizioni necessarie; in difetto, la trattazione del punto è rinviata;

d) La sospensione, la perdita e il ripristino del collegamento, le variazioni nelle presenze e le conseguenti decisioni del Presidente sono riportate a verbale.

Art. 9 – Verbali, sottoscrizione e sistema P.I.S.A.

a) Di ogni seduta è redatto processo verbale mediante gli schemi e i modelli previsti dall'applicativo P.I.S.A. (Progetto Informatica Sindaci ASL);

b) Il verbale riporta almeno: data, ora di inizio e fine, sede e modalità della riunione; nominativi dei partecipanti, degli assenti e degli eventuali invitati; modalità di partecipazione di ciascun componente; argomenti trattati; determinazioni e risultati delle votazioni; eventuali dissensi; sospensioni e inconvenienti tecnici rilevanti;

c) Il verbale è sottoscritto dagli intervenuti secondo la normativa vigente. Per i partecipanti a distanza possono essere utilizzate firme elettroniche aventi valore giuridico adeguato alle prescrizioni applicabili e alle funzionalità dei sistemi autorizzati, senza derogare all'obbligo di sottoscrizione;

d) L’approvazione, la chiusura, la trasmissione e la conservazione del verbale avvengono secondo le disposizioni vigenti e le procedure applicabili al sistema P.I.S.A.; eventuali termini tecnici o amministrativi non possono derogare a termini stabiliti dalla legge;

e) Il componente dissenziente deve far iscrivere a verbale i motivi del proprio dissenso, conformemente all’art. 10, comma 12, della L.R. n. 18/1994.

Art. 10 – Partecipazione di soggetti invitati

a) In relazione a specifici punti all’ordine del giorno, il Presidente può invitare dirigenti, dipendenti o altri soggetti la cui audizione sia consentita e utile all’espletamento delle funzioni del Collegio;

b) Gli invitati partecipano esclusivamente alla trattazione per la quale sono convocati, senza diritto di voto, e lasciano la seduta prima delle determinazioni riservate ai componenti;

c) Nel verbale sono indicati il nominativo, la qualifica, l’argomento trattato e l’intervallo della partecipazione degli invitati.

Art. 11 – Riservatezza, dati personali e registrazioni

a) Le sedute e la circolazione dei documenti avvengono nel rispetto del Regolamento (UE) 2016/679, del D.Lgs. 196/2003 e successive modificazioni, nonché del regolamanto aziendale in materia di sicurezza informatica e protezione delle informazioni;

b) È vietata la diffusione non autorizzata di credenziali, link di accesso, screenshot, immagini, file audio-video e documenti riservati relativi alla seduta;

c) Le sedute non sono registrate ordinariamente. E’ consentita la registrazione delle sedute che si svolgano in modalità audio/video ai soli fini della verbalizzazione. Tale registrazione dovrà essere immediatamente cancellata a seguito dell'approvazione del verbale della seduta ; è fatto divieto di divulgazione;

d) I documenti e gli eventuali file legittimamente generati durante le sedute sono conservati esclusivamente nei sistemi informative autorizzati e accessibili ai soli soggetti legittimati.

Art. 12 – Supporto organizzativo e verifiche in presenza

a) L’Azienda assicura, il necessario supporto tecnico, amministrativo ed e organizzativo per lo svolgimento delle sedute e l’accesso sicuro alla documentazione;

b) Resta ferma l’autonomia del Collegio nell’esercizio delle proprie funzioni di vigilanza e controllo.

Art. 13 – Disposizioni finali ed entrata in vigore

a) Per quanto non espressamente disciplinato si applicano il D.Lgs. 502/1992 e successive modificazioni, la L.R. Lazio n. 18/1994 e successive modificazioni, il D.Lgs. 82/2005 (Codice dell’amministrazione digitale),il trattamento dei dati personali ai sensi del Regolamento UE 2016/679 del Parlamento Europeo, le ulteriori disposizioni statali, regionali e aziendali applicabili;

b) Il presente Regolamento entra in vigore il giorno successivo all’adozione da parte dell’organo competente, salvo diversa disposizione contenuta nel relativo provvedimento.